

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Ricorso

del professor **Mirko Caracci** (C.F. CRCMRK91L03H700L), residente in Partanna (TP), Via Polverai n. 23, rappresentato e difeso, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dall'avv. Davide Gatti (C.F. GTT DVD 72A14 A479B - *gatti.davide@ordineavvocatiasti.eu*) e dall'avv. Jacopo Gendre (C.F. GNDJCP78R27A479X - *jacopogendre@pec.ordineavvocatitorino.it* - fax 011/540250) ed elettivamente domiciliato presso i sopra indicati indirizzi pec per delega ed elezione di domicilio allegata telematicamente

contro

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** in persona del Ministro

l'**Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte** in persona del Dirigente

l'**Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte – Ufficio VII – Ambito territoriale di Novara** in persona del Dirigente

nei confronti

di tutti i candidati collocati in graduatoria

per l'annullamento

previa concessione di idonea misura cautelare

- del decreto del Dirigente del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio VII – Ambito territoriale di Novara 14.11.2022 prot. n. 5373 che ha escluso il candidato Mirko Caracci dalla procedura concorsuale straordinaria indetto dal Ministero stesso a norma dell'art. 59 co. 9 bis d. l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, in l. n. 106/2021;
- decreto del Dirigente del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale 16.11.2022 prot. n. 16818 di approvazione della

graduatoria finale della procedura concorsuale straordinaria a norma dell'art. 59 co. 9 bis d. l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, in l. 106/2021;
– di tutti gli atti antecedenti, preordinati, preparatori, presupposti e comunque connessi.

SINTESI DEL RICORSO

Il prof. Mirko Caracci ha presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria indetta dall'allora Ministero dell'Istruzione, con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 6.5.2022 prot. n. 1081, per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze per la Regione Piemonte.

Uno dei requisiti di partecipazione (art. 3 del bando di concorso) è quello di *"aver svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124"*.

Il prof. Caracci è stato escluso dalla procedura concorsuale per il ritenuto difetto del predetto requisito di partecipazione in quanto, nell'anno scolastico 2019/2020, non avrebbe maturato un intero anno di servizio avendo prestato attività di insegnamento per un periodo inferiore a 180 giorni.

Il prof. Caracci impugna il provvedimento di esclusione nonché l'atto di approvazione della graduatoria finale della procedura concorsuale perché illegittimo siccome egli è in possesso del contestato requisito di ammissione: nell'anno scolastico in contestazione, cioè nell'anno scolastico 2019/2020, ha

prestato servizio per più di 180 giorni e comunque continuativo dal 1.2.2020 fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

FATTO

I. – L'art. 59 co. 9 *bis* d. l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, in l. n. 106/2021 ha previsto l'indizione di una procedura selettiva straordinaria per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

In attuazione di tale previsione legislativa il Ministro dell'Istruzione, con decreto 28.4.2022, ha disciplinato le modalità di svolgimento della procedura concorsuale straordinaria (doc. 1).

Il concorso è articolato su base regionale e per classe di concorso. Tra i requisiti di ammissione – previsti direttamente dal menzionato art. 59 co. 9 *bis* d. l. n. 73/2021 – è prescritto di « *aver svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124* » (art. 3 lett. c).

La procedura concorsuale straordinaria è stata bandita con provvedimento 6.5.2022 prot. n. 1081 del Direttore della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione (doc. 2).

Il bando di concorso richiama tra i requisiti di ammissione « *l'aver svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione*

delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 » (art. 3 lett. c).

II. – Mirko Caracci è un docente supplente (cioè non di ruolo) in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura selettiva straordinaria e ha presentato domanda di partecipazione per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze per la Regione Piemonte.

Nell'ambito dei controlli sul possesso dei requisiti di ammissione dei candidati, l'Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio VII – Ambito territoriale di Novara, con nota del Dirigente 28.10.2022 prot. n. 5192, ha contestato al Caracci il mancato possesso del requisito di cui all'art. 3 lett. c) del bando di concorso e, in specie, di aver prestato servizio nell'anno scolastico 2019/2020 presso l'Istituto Comprensivo "G.B. Cima" di Conegliano (TV) per un periodo inferiore a 180 giorni. A tale nota è allegato un estratto dello stato di servizio del Caracci dal quale risulterebbe il difetto del requisito in questione (doc. 3).

Nella medesima nota è stato concesso al Mirko Caracci il termine di cinque giorni per « *produrre eventuale documentazione a sostegno della propria posizione* ».

Nonostante il brevissimo tempo concesso il Caracci ha presentato tre osservazioni scritte con la dimostrazione che nell'anno scolastico contestato aveva prestato servizio per oltre 180 giorni:

- a) la prima osservazione è una *mail* inviata dal Caracci il 29.10.2022 alla quale è allegato l'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti per l'iscrizione nelle graduatorie GPS per la classe di concorso A028 (doc. 4);

- b) la seconda osservazione, integrativa della prima, contiene l'esplicitazione delle ragioni per le quali il periodo di servizio prestato presso l'Istituto Comprensivo Cima è superiore a 180 giorni: in tale documento viene richiamato il principio – contenuto nell'art. 7 co. 4 Dm 13.7.2007 n. 131 – secondo il quale la supplenza temporanea viene prorogata automaticamente ove al primo periodo di assenza del docente titolare ne conseguano altri senza soluzioni di continuità oppure siano interrotti solo da giorni festivi o liberi dall'insegnamento (doc. 5);

- c) la terza osservazione, sempre depositata nel termine di cinque giorni, è la nota difensiva del legale incaricato nella quale viene meglio illustrato il possesso del requisito in contestazione (doc. 6).

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte – Ufficio VII – Ambito territoriale di Novara 14.11.2022 prot. n. 5373 (doc. 7) ha escluso il Caracci dalla procedura concorsuale con la seguente laconica motivazione: *«preso atto che il candidato ha dato riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento [di esclusione], ma le argomentazioni addotte non sono utili a corroborare la sua posizione; accertato, pertanto, che il candidato Mirko Caracci risulta essere privo del requisito di ammissione specificato nell'articolo 3, comma 1 lett. c) del bando»*.

Con successivo decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte 16.11.2022 prot. n. 16818 è stata approvata la graduatoria regionale della procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze (doc. 8). I candidati idonei sono risultati 197 (doc. 9).

Contro il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale straordinaria e il successivo e conseguente provvedimento di approvazione della graduatoria finale la classe di concorso A028 Matematica e Scienze Mirko Caracci propone ricorso avanti al TAR Piemonte chiedendone l'annullamento e, in via incidentale, la concessione di idonea misura cautelare, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. – L'ISTANZA DI NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO *INTERNET* DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE *WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT*

Il provvedimento di esclusione del ricorrente è stato adottato due giorni prima del provvedimento di approvazione della graduatoria degli idonei della classe di concorso A028 per la Regione Piemonte.

Ciò impone al ricorrente di notificare il ricorso nei confronti di tutti i candidati collocati utilmente in graduatoria perché l'accoglimento del ricorso comporterebbe una potenziale modificazione della graduatoria stessa e, in specie, una variazione delle posizioni di alcuni concorrenti con riflessi sulla loro *chance* di essere assunti a tempo indeterminato.

Considerato, però, che il numero dei candidati in posizione utile è assai rilevante – sono 197 – e la notificazione individuale a ciascuno di essi risulterebbe non solo gravosa sotto il profilo economico ma anche assai complessa per le oggettive difficoltà di recupero delle residenze anagrafiche di tutti i 197 idonei, il ricorrente ha fatto istanza per essere autorizzato a notificare il ricorso a tutti i controinteressati con altre modalità.

L'istanza è stata accolta con decreto del Presidente del TAR Piemonte, II, n. 5/2023 e la notificazione del ricorso è avvenuta in conformità al menzionato provvedimento.

II. – IL RICORRENTE HA MATURATO L'ANNO DI SERVIZIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PERCHÉ HA PRESTATO: A) SERVIZIO PER PIÙ DI 180 GIORNI; B) SERVIZIO CONTINUATIVO DAL 1.2.2020 FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO: violazione di legge in relazione agli artt. 489 co. 1 d. lgs 16.4.1994 n. 297, 11 co. 14 l. 3.5.1999 n. 124 e 7 co. 4 decreto ministeriale 13.6.2007 n. 131

A) 1. – L'esclusione del ricorrente è fondato sull'asserita rilevata assenza del requisito di ammissione consistente nell'aver prestato almeno tre anni di servizio a far data dall'anno scolastico 2017/2018 in istituzioni scolastiche statali. In particolare, il ricorrente non avrebbe raggiunto la soglia dei 180 giorni di servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con la conseguenza che, con riferimento a tale anno scolastico, il servizio prestato non può computarsi come intero anno secondo il precetto dell'art. 11 co. 14 l. 3.5.1999 n. 124 a norma del quale « *il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico [d. lgs 16.4.1994 n. 297] è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale* ».

Non è in discussione che il ricorrente abbia almeno due anni di servizio a far data dall'anno scolastico 2017/2018. È solo contestato – si ripete – che il Caracci abbia un terzo anno di servizio perché l'anno scolastico 2019/2020 non

può computarsi come intero in quanto il ricorrente non avrebbe superato i 180 giorni di servizio.

2. – L'esclusione è illegittima perché il ricorrente ha prestato servizio per più di 180 giorni nell'anno scolastico 2019/2020 presso l'Istituto Comprensivo Cima di Conegliano.

Invero, come risulta dall'elenco dei giorni di servizio corrispondenti ai giorni di durata dei singoli contratti di supplenza stipulati dal ricorrente (doc. 10), quest'ultimo ha prestato servizio nei seguenti periodi:

- **primo periodo:** dall'8.11.2019 al 25.11.2019:

- **secondo periodo:** dal 26.11.2019 al 30.11.2019 e poi dal 2.12.2019 al 7.12.2019: il giorno mancante tra i due intervalli di tempo, cioè l'1.12.2019 era una domenica;

- **terzo periodo:** dal 2.12.2019 al 7.12.2019 e poi dal 9.12.2019 al 21.12.2019: il giorno mancante tra i due intervalli, cioè l'8.12.2019, era una domenica e comunque sarebbe stato festivo (è la festa della immacolata concezione);

- **quarto periodo:** dal 7.1.2020 al 22.2.2020 e poi dal 2.3.2020 al 14.3.2020: i giorni mancanti tra i due intervalli, cioè il periodo dal 23.2.2020 al 1.3.2020, le scuole della Regione Veneto sono state chiuse con ordinanza regionale per l'emergenza Covid-19 (doc. 11);

- **quinto periodo:** dal 2.3.2020 all'14.3.2020 e poi dal 16.3.2020 all'8.4.2020 il giorno mancante tra i due intervalli, cioè il 15.3.2020, era una domenica;

- **sesto periodo:** dal 16.3.2020 all'8.4.2020 e poi dal 15.4.2020 al 24.4.2020 i giorni mancanti tra i due intervalli temporali, cioè dal 9.4.2020 al 14.4.2020, le scuole erano chiuse per le vacanze di Pasqua (doc. 12: Calendario scolastico Regione Veneto per l'anno 2019/2020);

- **settimo periodo:** dal 14.4.2020 al 24.4.2020 e poi dal 27.4.2020 al 30.4.2020 i giorni mancati tra i due intervalli temporali, cioè il 25.4.2020 e il 26.4.2020, erano rispettivamente un giorno di festa (il 25 aprile è la festa della Liberazione) e una domenica;

- **ottavo periodo:** dal 27.4.2020 al 30.4.2020 e poi dal 4.5.2020 al 30.5.2020 i giorni mancanti sono il 1.5.2020, il 2.5.2020 e il 3.5.2020, cioè il primo è un giorno festivo, il secondo è un sabato non lavorativo (doc. 12) e il terzo è una domenica;

- **nono periodo:** dal 4.5.2020 al 30.5.2020 e poi dal 3.6.2020 al 6.6.2020 (ultimo giorno di scuola) i giorni mancanti sono l'1.6.2020, lunedì non lavorativo (doc. 12) e il 2.6.2020, giorno di festa nazionale (la festa della Repubblica).

I giorni indicati sono i giorni di effettivo svolgimento del servizio, mentre i giorni mancanti corrispondono ai giorni di chiusura della scuola.

I giorni mancanti festivi che soli interrompono il servizio prestato come supplente dal ricorrente vanno computati come giorni di servizio in forza della chiara disposizione dell'articolo 7 co. 4 d.m. n. 131/2017 a norma del quale *"per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente*

già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto".

Se, dunque, nei casi in cui il docente sostituito non rientra in servizio nemmeno per un solo giorno lavorativo il contratto di lavoro del supplente si intende prorogato automaticamente dal giorno successivo a quello di scadenza originario, ciò significa che il contratto di supplenza continua ad essere efficace anche nei giorni festivi o di chiusura della scuola che separano un periodo di assenza da quello successivo. Tanto è che, a norma del citato articolo, non sarebbe neppure necessario sottoscrivere per il medesimo supplente un nuovo contratto risultando prorogato per legge il precedente. Al riguardo è significativo che il precetto dell'art. 7 co. 4 dm 131/2017 specifichi che la proroga operi *"dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto"* e non già dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del precedente contratto.

La scelta normativa è chiara: **nei casi contemplati dalla disposizione in esame, cioè il co. 4 dell'art. 7 dm n. 131/2017, il contratto di supplenza è efficace anche nei giorni festivi o di chiusura della scuola e, quindi, tali giorni rilevano sia ai fini giuridici sia ai fini economici.**

Significativamente, il successivo co. 5, in contrapposizione con la precedente disposizione, stabilisce che nella diversa ipotesi in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni (vacanza natalizie e vacanze pasquali) *«si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni».*

In tal senso si è espressa la giurisprudenza: il Tribunale di Milano, Sezione lavoro, con sentenza n. 664/2020, ha riconosciuto al docente supplente, quali giorni di servizio, anche i giorni festivi o di sospensione dell'attività scolastica nei casi in cui *«al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi»*.

La medesima interpretazione è condivisa dalla Corte di Cassazione, Sez. lav., nella sentenza 9.3.2009 n. 5636. La pronuncia si riferisce, per il vero, all'art. 7 co. 3 e 4 del decreto ministeriale 25.5.2000 n. 201. I due commi sono riprodotti nei co. 4 e 5 del decreto ministeriale n. 131/2017 applicabile alla fattispecie concreta.

La menzionata pronuncia della Corte afferma: *«La materia delle assenze del titolare e dei riflessi che esse hanno sul rapporto del sostituto è disciplinata nell'art. 7, commi 3 e 4. Nel primo caso, ossia nel comma 3, è presa in considerazione l'ipotesi di più periodi di assenza del titolare senza intervallo (la disposizione parla infatti di "soluzione di continuità) o intervallati soltanto "da giorno festivo" o "da giorno libero dall'insegnamento" ovvero da entrambi. In questo caso il sostituto acquisisce il diritto alla proroga della supplenza senza interruzione rispetto alla supplenza precedente. La disposizione ha un significato palese: in caso di assenza con carattere continuativo non vi è ragione di attribuire ad altri l'incarico di sostituzione perchè verrebbe compromessa la continuità didattica. Sotto questo profilo l'utilizzazione del termine al singolare "giorno", festivo o libero dall'insegnamento, mette in luce l'intenzione di equiparare una cesura temporale brevissima all'assenza di cesura. Nel comma successivo si considera invece la diversa situazione nella quale il periodo di*

assenza del titolare sia seguito da un periodo in cui le lezioni siano sospese, ovvero da un periodo nel quale non si svolge alcuna attività didattica. Qui ovviamente non si pongono questioni di continuità di insegnamento, almeno non nello stesso senso in cui esse si possono prospettare nel primo caso. In tale ipotesi, però, il diritto attribuito al sostituto non è configurato quale diritto alla proroga del contratto ma alla sua conferma. Quindi come un diritto alla stipulazione di un nuovo contratto, il quale, tuttavia, per esplicita previsione normativa, esplica effetto al momento di effettiva ripresa dell'attività di docenza da parte del sostituto».

Del resto, nell'ipotesi che il periodo di assenza del docente titolare ricomprenda nell'arco temporale anche i giorni festivi o comunque di chiusura della scuola, tali giorni sono pacificamente computati come giorni di servizio del supplente.

In altri termini: **se ad un periodo di assenza del titolare ne seguono altri senza soluzione di continuità intervallati solo da giorni festivi, il supplente ha diritto alla proroga (senza necessità di stipulare ulteriore e nuovi contratti) del contratto originario con la conseguenza nel computo dei giorni di servizio vanno inclusi i giorni festivi che separano i periodi di assenza continuativa del docente titolare** (ipotesi disciplinata dall'art. 7 co. 4 dm n. 131/2017).

Per contro, **se ad un periodo di assenza del titolare ne seguono altri senza soluzione di continuità intervallati, però, da lunghi periodi di sospensione delle lezioni (festività natalizie e pasquali), il supplente non ha diritto alla proroga ma alla conferma con la conseguenza che il medesimo dovrà sottoscrivere un nuovo contratto avente efficacia dal primo giorno di ripresa effettiva delle**

lezioni. In tal caso i periodi di sospensione delle lezioni non vengono computati nei giorni di servizio.

3. – Applicando correttamente la disposizione invocata alla posizione del ricorrente l'Amministrazione non avrebbe dovuto escluderlo perché il Caracci, ha prestato ben più di 180 giorni di servizio presso l'Istituto comprensivo Cima con la conseguenza che possiede i requisiti di ammissione alla procedura selettiva straordinaria per la classe di concorso A028.

Nel dettaglio:

- a) nel **primo periodo** i giorni di servizio da computare sono **18**;
- b) nel **secondo periodo** – dal 26.11.2019 al 30.11.2019 e poi dal 2.12.2019 al 7.12.2019 – i giorni di servizio da computare sono **12** (11 giorni di servizio effettivo più il giorno festivo, domenica 1.12.2019, che separa i due intervalli di tempo);
- c) nel **terzo periodo** – dal 2.12.2019 al 7.12.2019 e poi dal 9.12.2019 al 21.12.2019 – i giorni di servizio da computare sono **20** (19 giorni di servizio effettivo più il giorno festivo, domenica 8.12.2019, che separa i due intervalli di tempo);
- d) nel **quarto periodo** – dal 7.1.2020 al 22.2.2020 e poi dal 2.3.2020 al 14.3.2020 – i giorni di servizio da computare sono **67** (60 giorni di servizio effettivo e 7 giorni di chiusura della scuola disposta per l'emergenza Covid-19 che separano i due intervalli di tempo)
- f) nel **quinto periodo** – dal 2.3.2020 all'14.3.2020 e poi dal 16.3.2020 all'8.4.2020 – i giorni di servizio da computare sono **25** (24 giorni di servizio

effettivo piú un giorno festivo, domenica 15.3.2020, che separa i due intervalli temporali;

- g) nel **sesto periodo** – dal 16.3.2020 all'8.4.2020 e poi dal 15.4.2020 al 24.4.2020 – i giorni da computare sono **10** (i giorni per le festività pasquali non si computano);

- h) nel **settimo periodo** – dal 14.4.2020 al 24.4.2020 e poi dal 27.4.2020 al 30.4.2020 – i giorni da computare sono **6** (4 giorni di servizio effettivo e due giorni festivi il 25.4.2020 (festa della Liberazione) e il 26.4.2020 è una domenica);

- i) nell'**ottavo periodo** –dal 27.4.2020 al 30.4.2020 e poi dal 4.5.2020 al 30.5.2020 – i giorni da computare sono **30** (27 giorni di effettivo servizio e 3 giorni festivi, cioè l'1.5.2020 (festa del lavoro), il 2.5.2020 (ponte per la festa del lavoro previsto dal Calendario scolastico della Regione Veneto) e il 3.5.2020 (domenica);

- l) nel **nono periodo** – dal 4.5.2020 al 30.5.2020 e poi dal 3.6.2020 al 6.6.2020 (ultimo giorno di scuola) – i giorni da computare sono **6** (quattro giorni di servizio effettivo e due giorni festivi, cioè il 1.6.2020 (ponte per la festa della Repubblica previsto dal Calendario scolastico della Regione Veneto) e il 2.6.2020 (festa della Repubblica).

A tali giorni vanno poi aggiunti **2** giorni di servizio effettivo per gli scrutini (22.6.2020 e 26.6.2020).

Complessivamente, nell'anno scolastico 2019/2020, il ricorrente ha prestato servizio presso l'Istituto Comprensivo Cima di Conegliano per un totale di 196

giorni, cioè per un numero di giorni ben superiore ai 180 giorni che, a norma dell'art. 11 co. 14 l. n. 124/1999 equivalgono, per i docenti non di ruolo, ad un anno scolastico intero.

Ne viene che il ricorrente possiede il requisito di aver svolto almeno tre anni di servizio in istituti scolastici statali a far data dall'anno scolastico 2017/2018. In particolare, per quanto d'interesse, il ricorrente, nell'anno scolastico 2018/2019, ha maturato un anno intero di servizio.

Di qui l'illegittimità del provvedimento espulsivo impugnato.

B) 4. – Il ricorrente, in ogni caso, ha maturato l'intero anno di servizio per l'anno scolastico 2019/2020 perché – come sopra dimostrato – ha prestato servizio ininterrottamente dal 1.2.2020 fino al termine delle operazioni di scrutinio. Invero, il Caracci ha insegnato presso l'Istituto Comprensivo Cima dal 1.2.2022 in modo continuativo fino agli scrutini finali. Il ricorrente non ha 'prestato' servizio solo ed esclusivamente nei giorni di chiusura della scuola.

Risulta, quindi, la palese illegittimità del provvedimento impugnato anche per il suo diretto contrasto con il precetto dell'art. 11. co. 14 l. n. 124/1999.

III. – L'AMMINISTRAZIONE STATALE NON HA ADEGUATAMENTE MOTIVATO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE: violazione di legge in relazione agli artt. 3, 10 e 10 bis l. 7.8.1990 n. 241. Difetto di motivazione.

Il provvedimento espulsivo impugnato sconta un ulteriore profilo di illegittimità consistente nella totale mancanza dell'illustrazione delle ragioni per le quali il ricorrente non avrebbe maturato 180 giorni di servizio presso l'Istituto comprensivo Cima di Conegliano nonostante il ricorrente avesse nel dettaglio

dimostrato che il servizio prestato nell'anno scolastico presso il menzionato istituto comprensivo fosse ben superiore a 180 giorni con la conseguenza che esso doveva essere considerato alla stregua di un intero anno di servizio.

È vero che, a norma dell'art. 10 bis l. 7.8.1990 n. 241, il preavviso di rigetto non è obbligatorio nei procedimenti concorsuali e, quindi, l'Amministrazione intimata non era tenuta ad avviare alcun contraddittorio con il ricorrente potendo adottare il provvedimento di esclusione senza alcuna interlocuzione con il medesimo. Tuttavia, è altrettanto vero che, una volta che l'Amministrazione opta per dare corso ad un contraddittorio procedimentale comunicando i motivi ostativi al rilascio di un provvedimento favorevole, ne deve rispettare le regole fondamentali e, quindi, nel provvedimento sfavorevole deve adeguatamente motivare sulle ragioni per le quali le osservazioni difensive del privato non possono essere accolte.

Di tali ragioni non vi è traccia nel provvedimento impugnato.

Non è dato comprendere perché le argomentazioni spese dal ricorrente con i tre apporti partecipativi non sono state ritenute meritevoli di accoglimento. In esse il ricorrente ha dimostrato che, in applicazione del precetto dell'art. 7 co. 4 decreto ministeriale 13.6.2007 n. 131 recante le « *norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo* », nel calcolo dei giorni di servizio per l'anno scolastico 2019/2020 devono essere computati, oltre ai giorni di effettivo servizio, anche tutti i giorni di sospensione delle lezioni (domeniche o altri giorni festivi o di riposo lavorativo) tra un periodo di servizio e quello immediatamente successivo quando il docente sostituito ha prolungato la propria assenza senza riprendere nemmeno per un giorno il servizio.

Domanda cautelare

Il ricorso è fondato e, quanto alla componente cautelare del *periculum in mora*, è assistito dal requisito del danno grave e irreparabile perché il Caracci è stato escluso dalla procedura concorsuale e non è stato ammesso alle fasi successive della procedura.

L'esclusione compromette la possibilità del ricorrente di essere inserito in graduatoria e quindi di essere assunto a tempo indeterminato come docente di scuola secondaria di primo o di secondo grado in occasione dell'anno scolastico in corso o comunque dell'anno scolastico prossimo 2023/2024. Invero, il Ministero sta già procedendo alle assunzioni a tempo indeterminato dei candidati in graduatoria.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di esclusione da una procedura selettiva, il pregiudizio grave e irreparabile è *in re ipsa*.

Si impone, quindi, l'accoglimento della domanda cautelare nella forma dell'ammissione con riserva così da consentire al ricorrente di essere sottoposto alla prova disciplinare e alla valutazione dei titoli in conformità alle regole di svolgimento della procedura stabilita dal decreto del Ministro dell'Istruzione 28.4.2022 (doc. 1).

La concessione della misura cautelare risponde anche ad un interesse dell'Amministrazione e dei controinteressati affinché non si consolidino nel tempo del processo posizioni che, all'esito dello stesso, potrebbero risultare illegittime.

Per tutti i suesposti motivi

il professor **Mirko Caracci**, a mezzo dei propri difensori, chiede che il TAR Piemonte:

in via istruttoria: ordini all'Amministrazione intimata la produzione in giudizio di tutti gli atti del procedimento;

in via cautelare: conceda la misura cautelare richiesta;

nel merito: accolga il ricorso e, per l'effetto, annulli tutti gli atti impugnati.

Con vittoria di spese e del compenso professionale nonché con rimborso del contributo unificato.

Ai sensi dell'art. 13, co. 6 bis dpr n. 115/2002 si dichiara che il procedimento è soggetto al contributo unificato di € 650,00.

Torino, 12 gennaio 2023

avv. Davide Gatti

avv. Jacopo Gendre